



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

***Disciplinare in materia di accesso ai ruoli del Consiglio regionale
mediante procedure selettive e di svolgimento dei concorsi***

**Capo I
Principi generali**

**Articolo 1
Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure selettive preordinate all'accesso all'impiego nel Consiglio Regionale della Campania, in conformità al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, nell'esercizio della propria autonoma capacità organizzativa.

**Articolo 2
Principi e criteri generali**

1. Per la soddisfazione dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale della Campania, le modalità di accesso all'impiego regolate dal presente Disciplinare (di seguito indicate con "selezioni") sono improntate alla massima partecipazione, all'efficacia delle azioni intese a individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, alla imparzialità e trasparenza, all'efficienza, all'economicità, alla celerità e semplificazione amministrativa. Nella formulazione e attuazione del presente Disciplinare persegue l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra i generi.
2. Le selezioni sono indette sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), in cui sono previsti i posti da coprire, e nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa, considerati i fabbisogni espressi dal Comitato di Direzione Amministrativa di cui all'art.14 del vigente Regolamento concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale.
3. Le selezioni possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge. Ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11, nei concorsi indetti dal Consiglio regionale per l'accesso alla qualifica dirigenziale una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale.
4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, il Consiglio Regionale della Campania procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

**Art. 3
Tipologie di selezione**

1. Il Consiglio Regionale della Campania attiva le procedure di mobilità obbligatoria, prevista dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("TUPI") e all'esito della stessa procede secondo le modalità indicate al successivo comma 2.
2. Il Consiglio Regionale della Campania adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
 - a) per soli esami: trattasi di selezioni che prevedono una prova scritta e/o pratico-attitudinale ed una prova orale; ai sensi della vigente normativa possono prevedersi forme semplificate di svolgimento



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
- b) per titoli ed esami. Tale tipologia di selezione può prevedere:
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti richiesti ai fini dell'ammissione alla successiva fase di concorso;
 - una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. In questo caso possono essere valutati, oltre ai titoli legalmente riconosciuti, anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, ove previsto nel bando;
- c) corso-concorso. Per tale tipologia di selezione sono richiesti i requisiti di partecipazione e sono osservate le medesime regole stabilite per altre procedure selettive, ivi comprese quelle in materia di riserva di posti al personale interno. Il bando nella procedura di corso-concorso può:
- prevedere una o più prove selettive dirette ad individuare i candidati da ammettere al corso ed una o più prove finali;
 - stabilire lo svolgimento durante il corso di prove di idoneità intermedie o di altri momenti di verifica ritenuti idonei, anche affidandone la responsabilità ai docenti dei singoli moduli formativi.
3. Le tipologie di selezione si equivalgono tra loro e l'ordine numerico non è indice di preferenza.
 4. Il Consiglio regionale può ricorrere all'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire.
 5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale 11 del 20 luglio 2022, in attuazione dell'articolo 28, comma 1-ter, del TUPI, fatta salva la percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, destinata all'accesso dall'esterno, una quota non superiore al trenta per cento dei posti di qualifica dirigenziale residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dal Consiglio regionale al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli del Consiglio regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.
 6. Una quota non superiore al 15 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è altresì riservata al personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale che ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del TUPI presso il Consiglio regionale. Il predetto personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso a legislazione vigente e deve aver maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione consiliare in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea.

Articolo 4 **Preselezioni**

1. Per assicurare alla selezione celerità di espletamento il Consiglio Regionale della Campania può ricorrere - ove il numero delle domande di partecipazione sia superiore a una determinata soglia determinata dal bando - all'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare forme di preselezione. In tal caso il Consiglio Regionale della Campania può servirsi del supporto di aziende specializzate od esperti in selezione del personale.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di una serie di domande a risposta multipla predeterminata da fornire in un tempo prefissato. Il contenuto della preselezione può avere carattere psicoattitudinale, al fine di accertare una generica capacità di ragionamento dei candidati, utile in qualsiasi campo lavorativo, di tipo verbale, spaziale, numerico ed astratto, e/o concernere le materie specifiche della selezione e/o conoscenze di cultura generale e di lingua inglese.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

3. La correzione della prova può avvenire a mezzo di strumenti informatici.
4. La preselezione è superata dai candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio entro il numero massimo di unità stabilite dal bando, nonché i pari merito dell'ultima posizione utile, oppure da quelli che hanno ottenuto un punteggio superiore ad una soglia predeterminata dal bando.
5. Il punteggio totalizzato nella preselezione non influisce in alcun modo sulla graduatoria di merito finale della selezione.
6. Nel caso in cui alla prova preselettiva intervenga un numero di candidati inferiore o pari a quello eventualmente stabilito nel bando per il successivo accesso alle prove concorsuali, la preselezione non avrà luogo e sono ammessi a dette prove i soli candidati presenti all'identificazione, dopo la verifica dei requisiti d'accesso.
7. Con modalità di pubblicità idonee, prima dello svolgimento delle prove preselettive, saranno rese note ai candidati le modalità di svolgimento della stessa, i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione del risultato della stessa.
8. Per l'espletamento delle prove preselettive possono essere nominate una o più sottocommissioni, in considerazione del numero dei candidati e/o della sede in cui viene svolta la preselezione. Le sottocommissioni, composte ciascuna di tre membri, di cui un presidente, è nominata con atto del Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.

Capo II

Fase di accesso alla selezione

Articolo 5

Bando di concorso

1. Il bando di concorso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui all'articolo 3, e contiene i seguenti elementi:
 - a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, dalla pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del TUPI, nonché le modalità di presentazione della stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;
 - b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del TUPI, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 - d) l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
 - e) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove d'esame, tramite il portale unico del reclutamento e in apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania;
 - f) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 - g) il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
 - h) il numero e le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già rispettata dal Consiglio Regionale della Campania;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- i) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
 - l) le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare al Consiglio Regionale della Campania l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, in conformità all'articolo 16 della legge n. 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in conformità all'articolo 20 della legge n. 104/1992;
 - m) il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale, nonché la sede di prevista assegnazione;
 - n) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, conformemente a quanto disposto al successivo articolo 14, comma 8;
 - o) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
 - p) le percentuali di personale in servizio nel Consiglio Regionale della Campania appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - q) l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120;
 - r) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
 - s) l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
 - t) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.
- 2. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 - 3. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento esonera dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
 - 4. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, il Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, su conforme indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, può procedere:
 - a) alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
 - b) alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
 - c) alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. In tal caso, sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.
 - 5. Il bando prevede, inoltre, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza dei termini per le candidature, anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
 - 6. Il bando di concorso tiene conto delle linee guida definite dal Dipartimento Funzione Pubblica e dalle altre competenti autorità in materia di selezioni pubbliche, condizioni sanitarie e di sicurezza.

Articolo 6 ***Domanda di partecipazione***



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

1. Gli interessati possono partecipare alla selezione esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall'articolo 35-ter del TUPI, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, attraverso le procedure di accesso al portale unico del reclutamento. In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dal Consiglio Regionale della Campania, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle previste e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
3. Nel modulo di presentazione della domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura.
4. Tutta la documentazione eventualmente occorrente a supporto delle dichiarazioni rese, deve essere caricata sul Portale al momento della compilazione della domanda e prima del suo inoltro. Nel caso non fosse possibile, per motivi tecnici, il bando individua ulteriori forme di trasmissione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese

Articolo 7

Comunicazioni ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania, in apposita sezione indicata nel bando. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove sono comunicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse. La pubblicazione delle comunicazioni attraverso i canali indicati ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.
2. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale il Consiglio Regionale della Campania pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire allo stesso Ente la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

Articolo 8

Ammissione alla selezione

1. Il Consiglio Regionale della Campania esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione. Non si terrà conto delle candidature che non contengono tutte le indicazioni riferite al possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per la registrazione al Portale InPA o dal bando di concorso.
2. Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel bando di concorso sono preliminarmente esaminate dal Settore Risorse Umane, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

procedendo alla verifica circa la loro conformità al contenuto del bando ed all'eventuale esclusione dei candidati nel caso di accertata non conformità. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:

- a) il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
 - b) la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
 - c) la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'articolo 6.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato.
 4. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, il Consiglio Regionale della Campania verifica la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura. Il Consiglio Regionale della Campania si riserva, comunque, la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
 5. La pubblicazione sul Portale unico per il reclutamento e sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale, a tutti gli effetti, quale comunicazione ai candidati stessi, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

Capo III **Commissione esaminatrice**

Articolo 9 ***Composizione e nomina***

1. La commissione esaminatrice è composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto di selezione, scelti tra i dirigenti del Consiglio Regionale della Campania e dirigenti di altre amministrazioni, nonché fra docenti universitari e figure professionali non legate da rapporto d'impiego con l'Ente, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; a tal fine nella seduta di insediamento è resa dai nominati specifica dichiarazione scritta.
2. In relazione alla tipologia di figura professionale oggetto della selezione, i membri esterni al Consiglio Regionale della Campania che non siano già dirigenti di altre pubbliche amministrazioni sono scelti fra:
 - a) docenti ed esperti nelle materie oggetto della selezione, componente sempre presente qualora la selezione abbia per oggetto un profilo professionale caratterizzato da elevata specializzazione;
 - b) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
3. La commissione è nominata dall'Ufficio di Presidenza. È composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lett. a), del TUI. Il presidente è scelto fra il personale dirigenziale appartenente al Consiglio Regionale della Campania.
4. Possono essere nominate sottocommissioni.
5. Ai lavori della commissione partecipa un segretario verbalizzante, individuato fra i dipendenti dell'Ente con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza del segretario i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione designato dal presidente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

6. I dirigenti nominati componenti della commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
7. I componenti della commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza, a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati, fino alla conclusione della procedura.
8. I componenti della commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte.
9. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione. Il presidente della commissione segnala tempestivamente la circostanza al Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, che convoca tempestivamente il componente supplente, ove nominato. Ove non nominato, l'Ufficio di Presidenza provvede all'integrazione della Commissione. Nello stesso modo si procede nel caso di sopraggiunta incompatibilità o di cessazione dall'incarico del commissario per qualsiasi ragione.
10. I criteri indicati nei precedenti commi si applicano anche per la nomina e composizione di eventuali sottocommissioni. Per specifiche esigenze organizzative possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza ai quali si applica l'articolo 9, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994.

Articolo 10

Funzioni e lavori della Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni svolgono i propri lavori in presenza; la commissione può deliberare di svolgere i lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'intera procedura.
2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.
3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 c.p.c.
4. Nella prima riunione, la commissione, con la partecipazione in funzione di uditori dei presidenti delle eventuali sottocommissioni, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami, nella stessa riunione la commissione, in conformità a quanto indicato dal bando di concorso, stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione dei titoli. Le eventuali sottocommissioni si conformano alle disposizioni della commissione.
5. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere, la commissione può essere integrata con membri aggiunti esperti in dette materie. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione di dette materie si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.
6. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
7. Per le attività valutative e decisorie la commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.
8. La commissione delibera a maggioranza dei componenti anche per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.
9. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
10. La commissione esaminatrice trasmette al Direttore Generale Risorse Umane finanziarie e Strumentali gli atti da approvare.

Articolo 11

Compensi

1. I compensi per i componenti esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso sono stabiliti con delibera dell'Ufficio di Presidenza, adottata in conformità all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, pubblicato nella G.U. 10 settembre 2020 n. 225.

Capo IV

Titoli

Articolo 12

Tipologie dei titoli

1. Nelle selezioni per titoli ed esami:
 - a) il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Il bando specifica quali titoli sono richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione e quali concorrono alla formazione della graduatoria finale;
 - b) i titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere;
 - c) la scelta dei titoli non deve risultare né sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire né discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli. Il bando può prevedere un limite al numero massimo dei titoli di servizio.
2. È possibile individuare quali titoli legalmente riconosciuti ai fini della formazione del punteggio finale, i seguenti:
 - a) titolo di studio ulteriore di pari valore e/o superiore a quello richiesto per l'ammissione;
 - b) corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di partecipazione;
 - c) dottorati di ricerca, master universitario di secondo livello (preferibilmente richiesti per l'accesso a posizioni di elevata professionalità);
 - d) abilitazioni e certificazioni;
 - e) pubblicazioni.

Articolo 13

Punteggio da attribuire ai titoli

1. A termini dell'articolo 8 del D.P.R. n. 487/1994, ai titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 10/30 o equivalente.
2. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione al concorso, la commissione procede al loro esame senza esprimere alcuna valutazione relativa al punteggio.
3. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per la determinazione del punteggio finale, la Commissione stabilisce i criteri per determinare l'afferenza dei titoli alle funzioni tipiche del posto da ricoprire.
4. L'attribuzione dei punteggi ai titoli dichiarati in fase di candidatura è effettuata dalla Commissione dopo il superamento della prova orale, come previsto dal successivo articolo 18.
5. Nella fase di attribuzione del punteggio, la commissione può motivare l'afferenza del titolo in rispondenza ai criteri prestabiliti.

Capo V

Svolgimento della selezione

Articolo 14

Criteri generali

1. Le prove d'esame si distinguono in:

- a) prova scritta;
 - b) prova pratica e/o attitudinale;
 - c) prova orale.
2. La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento sono indicate dal bando di concorso, anche in conformità alle previsioni generali contenute nella determina dirigenziale in materia di profili professionali.
 3. Le selezioni per l'assunzione del personale non dirigenziale prevedono l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. La prova scritta può essere espletata anche mediante test di domande con risposta a scelta multipla da risolvere in un tempo predefinito, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego e con il profilo professionale, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999. Per profili non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.
 4. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;
 5. Le prove si svolgono in presenza, eventualmente mediante il ricorso a strumenti informatici e digitali. Ove ne emerga l'esigenza, lo svolgimento della prova orale può essere motivatamente ammesso in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.
 6. Nelle selezioni per l'accesso alla dirigenza, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle altre materie disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994, sono valutate le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
 7. L'identità di ogni candidato è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla commissione mediante l'esibizione di idoneo documento di identità in corso di validità.
 8. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, il Consiglio Regionale della Campania prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall'interessato e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
 9. Il Consiglio Regionale della Campania assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche il Consiglio Regionale della Campania può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento.
 10. Al termine della correzione di ogni prova scritta e pratico-attitudinale, la commissione giudicatrice valuta gli elaborati e forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno, che ne riceve comunicazione con le modalità rituali. Nel rispetto della normativa



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

vigente in materia di protezione dei dati personali, l'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania con modalità idonee.

11. Le prove non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
12. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali.

Articolo 15

Punteggio delle prove

1. Secondo quanto previsto dal bando, per essere ammesso alla prova successiva il concorrente dovrà ottenere il punteggio seguente di:
 - a) prova scritta: 21 su 30esimi (o 70/100esimi);
 - b) prova pratica e/o attitudinale (se prevista): 21 su 30esimi (o 70/100esimi);
 - c) prova orale: 21 su 30esimi (o 70/100esimi).
2. Il mancato conseguimento del punteggio minimo in una delle prove è causa di inidoneità del concorrente, comunicata all'interessato per il tramite del Settore per le Risorse Umane.
3. Il punteggio numerico assegnato dalla commissione in applicazione dei criteri stabiliti nel bando di concorso costituisce motivazione adeguata e sufficiente della valutazione di tutte le prove d'esame di cui al comma 1.

Articolo 16

Prove scritte

1. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio ovvero con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento.
2. Nell'orario prestabilito per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro.
3. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono eventualmente consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti o comunque abbia copiato l'elaborato, in tutto o in parte, è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari; a tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime qualora emerga che vi sia stata violazione delle predette disposizioni.
6. Il Consiglio Regionale della Campania prestabilisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati di ciascun candidato. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Articolo 17

Prove pratiche e/o attitudinali

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/o delle attitudini possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.
2. Le prove possono consistere:
 - a) in attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;
 - b) nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;
 - c) nella realizzazione, integrazione o modifica di opere e/o manufatti;
 - d) nella simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali il candidato è chiamato a svolgere interventi operativi, anche mediante l'elaborazione simulata di bozze di provvedimenti, di bozza di proposte di legge e di relazioni tecniche;
 - e) nell'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.
3. Le prove di cui alle lett. d) ed e) del precedente comma possono essere oggetto anche della prova orale.
4. La commissione esaminatrice predispone le prove, a cui sottoporre tutti i candidati della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo altresì i criteri e le modalità di valutazione.
5. La commissione procede alla consegna a ciascuno dei candidati presenti nei locali destinati allo svolgimento della prova d'esame del materiale occorrente per lo svolgimento della medesima prova.
6. Sono garantite pari condizioni a tutti i candidati per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento a mezzi, materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.
7. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.

Articolo 18

Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Ove lo svolgimento della prova avvenga in videoconferenza, sarà garantita la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
2. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato.
3. I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, è stabilito mediante sorteggio ovvero in modo casuale durante la prima prova d'esame; contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima prova è così pubblicato il calendario degli orali formulato in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta.
4. La commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. È facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto anche un giudizio.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, con le modalità di cui all'articolo 7.
6. Successivamente all'espletamento delle prove orali la commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Capo VI

Conclusione della selezione

Articolo 19

Votazione conclusiva e graduatoria

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
2. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, ovvero, se non prevista la loro valutazione, della valutazione dell'ultima prova sostenuta dai candidati, la commissione elabora la graduatoria finale del concorso.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Articolo 20

Approvazione atti commissione esaminatrice

1. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, il Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, dopo averne verificata la regolarità con il supporto istruttorio del Settore per le Risorse Umane, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.
2. Il medesimo Direttore Generale, ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.
3. La graduatoria finale del concorso, una volta approvata, è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale Unico per il Reclutamento e nel sito istituzionale del Consiglio Regionale della Campania.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
5. A seguito dell'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria finale, i candidati risultati vincitori sono invitati a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico. In caso di regolarità della documentazione, i vincitori sono convocati per la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro.

Capo VII

Procedure comparative riservate

Articolo 21

Procedure

1. Le procedure comparative previste dall'articolo 28, comma 1-ter, del TUPI, sono finalizzate alla valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali e tengono conto dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia degli incarichi rivestiti e dell'esperienza professionale maturata nonché della valutazione conseguita nell'attività svolta, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire.
2. Le procedure di cui al comma 1 consistono in una prova scritta e una prova orale di carattere esperienziale.
3. I bandi delle procedure comparative riservate, poiché finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ruolo, definiscono gli ambiti di competenza da valutare, riconoscono un punteggio prevalente agli incarichi rivestiti e all'esperienza maturata nonché alla



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- performance conseguita. I bandi prevedono, altresì, i titoli professionali e di studio da valutare e i relativi punteggi.
4. La commissione esaminatrice è composta in conformità a quanto previsto all'articolo 28, comma 1-ter, del TUPI e al precedente articolo 9.
 5. La commissione è nominata dal Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali. È composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del TUPI.
 6. La valutazione degli incarichi, dell'esperienza e dei titoli di cui al comma 3 è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
 7. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nella prova scritta e nella prova orale e il punteggio conseguito in seguito alla valutazione degli incarichi, dell'esperienza e dei titoli.
 8. Per le procedure comparative previste dall'articolo 28, comma 1-ter, del TUPI riservate al personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale che ricopra o abbia ricoperto l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del TUPI presso il Consiglio regionale, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa. Per quanto non previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni dei commi precedenti.

Capo VIII **Disposizioni finali**

Articolo 22

Trasparenza e protezione dati personali

1. In conformità all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, i criteri di valutazione della commissione esaminatrice, le tracce somministrate alle prove scritte, le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non possono essere diffusi sul sito istituzionale dati personali relativi ai candidati se la loro pubblicazione non è resa obbligatoria da disposizioni di legge.

Articolo 23

Rinvio

1. Il presente Disciplinare si intende integrato, per quanto non espressamente disciplinato, dalle fonti legislative in materia, dal vigente Regolamento del Consiglio Regionale della Campania per l'organizzazione degli uffici e servizi, nonché dalla determina dirigenziale in materia di profili professionali.
2. Le modalità di accesso agli impieghi di natura non concorsuale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, per quanto applicabili, da quelle dettate dalle disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Regionale della Campania per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.